

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta Unione, di garantire la Giustizia, di assicurare la Tranquillità interna, di provvedere alla difesa comune, di promuovere il Benessere generale e di salvaguardare per noi e i nostri posteri il dono della Libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d’America.

Articolo I

Sezione 1. Tutti i poteri legislativi quivi concessi sono conferiti al Congresso degli Stati Uniti che consisterà del Senato e della Camera dei Rappresentanti.

Sezione 2. La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i requisiti richiesti per essere Elettori della branca più numerosa della Legislatura dello Stato. Non può diventare membro della Camera dei Rappresentanti chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia cittadino degli Stati Uniti da almeno sette anni e non sia, quando eletto, un abitante nello Stato in cui è stato votato. [I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa Unione in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica, che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi, compresi quelli che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte, i tre quinti di tutte le altre persone]*. Il computo effettivo sarà fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni successivo termine di dieci anni, secondo la metodologia che essi stabiliranno secondo la legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila, ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto ad eleggerne tre, il Massachusetts otto, Rhode Island e le Piantagioni di Providence uno, Connecticut cinque, New York sei, New Jersey quattro, Pennsylvania otto, Delaware uno, Maryland sei, Virginia dieci, North Carolina cinque, South Carolina cinque, e Georgia tre. Quando si creano dei posti vacanti nella rappresentanza di un qualsiasi Stato, la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti elettivi necessari a colmare tali vuoti. La Camera dei Rappresentanti provvederà ad eleggere il proprio Speaker e gli altri suoi funzionari; ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.

Sezione 3. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno Stato [eletti dai locali corpi legislativi]* in carica per sei anni; ogni Senatore avrà un voto. Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere del sesto anno, in modo tale che un terzo venga eletto ogni due anni; [e se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi statali possono fare delle nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che provvederà quindi a coprire tali posti vacanti]*. Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello Stato per il quale viene eletto. Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà voto, se non nel caso in cui la votazione con finisca con parità di voti. Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore, per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti la carica di Presidente degli Stati Uniti. Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment. Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei due terzi dei presenti. Le sentenze per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna, ai sensi della legge.

Sezione 4. I tempi, i luoghi e le modalità da seguire per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti, in ciascuno Stato, dal Legislativo locale; ma il Congresso può, in qualunque istante, per legge, disporre o modificare tali normative, salvo che per la sede d'elezione dei Senatori. Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e tale riunione dovrà tenersi [il primo lunedì di dicembre]*, salvo che non stabilisca con legge un giorno diverso.

Sezione 5. Ciascuna Camera sarà giudice delle elezioni, dei risultati e dei requisiti dei propri membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum necessario per trattare gli affari del giorno; tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro e può essere autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le sanzioni che ciascuna Camera stabilisce. Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i propri membri per comportamento scorretto e, con il voto favorevole di due terzi, espellere uno dei suoi membri. Ciascuna Camera terrà un registro dei propri lavori che pubblicherà periodicamente, eccezion fatta per quelle parti che, a proprio giudizio, richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna camera, su ogni questione, devono essere inseriti nel registro se lo richiede un quinto dei membri presenti. Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni ed in luogo diverso da quello in cui le due Camere si riuniranno.

Sezione 6. Senatori e Rappresentanti verranno remunerati per i loro servizi. La remunerazione, da determinarsi per legge, sarà corrisposta dal Tesoro degli Stati Uniti. In ogni caso, tranne che per tradimento, reato grave o violazione dell'ordine pubblico, essi saranno esentati dall'arresto durante la loro partecipazione alle sessioni delle rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in qualsiasi altro luogo. Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto, essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e nessuna persona che detenga una qualsiasi carica alle dipendenze degli Stati Uniti potrà essere membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.

Sezione 7. Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbano avere origine nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concordare emendamenti come per gli altri progetti. Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli Stati Uniti; questi, se lo approva, lo firmerà, ma altrimenti dovrà restituirlo con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se dopo tale riesame i due terzi di quella camera approvano il progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni, all'altra Camera, dalla quale esso sarà analogamente riesaminato e, se approvato dai due terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No e i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno essere trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualsiasi progetto di legge non viene restituito dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dalla data in cui che gli è stato presentato, detto progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non ne abbia impedito la restituzione, nel qual caso il progetto non diventa legge. Qualsiasi ordinanza, risoluzione o voto per i quali sia necessario il consenso del Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo su questioni di aggiornamento) dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e affinché esso entri in vigore, dovrà venire approvato da lui o, venendone disapprovato, dovrà essere nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti, secondo le regole e i limiti prescritti per i progetti di legge.

Sezione 8. Il Congresso avrà il potere di fissare e riscuotere tasse, tributi, imposte e dazi, di pagare i debiti e provvedere alla difesa comune e al benessere generale degli Stati Uniti, ma i tributi, le imposte e i dazi dovranno essere uniformi in tutti gli Stati Uniti; di prendere danaro in prestito a nome degli Stati Uniti; di regolamentare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane; di stabilire una regola uniforme sulla Naturalizzazione, e leggi uniformi in materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti; di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di fissare lo standard dei pesi e delle misure; di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti; di stabilire Uffici postali e le tratte postali; di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e scoperte; di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema; di definire e punire gli atti di pirateria e i crimini maggiori compiuti in alto mare e i reati contro il Diritto Internazionale; di dichiarare guerra, di concedere Lettere di Marca, e di stabilire regole sulla cattura del nemico in terra e in mare; di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni; di creare e mantenere la marina militare; di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e di mare; di provvedere a convocare la Milizia per far valere le leggi dell'Unione, per reprimere insurrezioni e respingere invasioni; di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a governare la parte di essa che sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla disciplina dettata dal Congresso; di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo nel Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e per accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi legislativi dello Stato in cui essi si trovino, per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali, cantieri e altri edifici di necessità; e di emanare tutte le leggi che saranno necessarie e opportune per esercitare i poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.

Sezione 9. L'immigrazione o l'importazione delle persone a cui gli Stati ora esistenti riterranno opportuno concedere l'ingresso, non potrà esser vietata dal Congresso prima dell'anno mille ottocento otto, ma potrà essere imposta una tassa o tributi su tale importazione, non eccedente dieci dollari per persona. Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non verrà sospeso se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda. Non potrà essere approvato alcun Atto legislativo di condanna a morte senza processo, né alcuna legge ex post facto. [Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione al numero degli abitanti, censimento, come qui in precedenza regolato]*. Non potrà essere fissata alcuna imposta o dazio sugli articoli esportati da qualunque Stato. Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o fiscale, a favore dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro Stato: né le navi dirette a o provenienti da uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, far dogana o pagare dazi in un altro Stato. Nessuna somma di danaro verrà prelevata dal Tesoro, se non in seguito a stanziamenti disposti per legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente pubblicato. Nessun titolo di nobiltà verrà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga cariche pubbliche retribuite o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, cariche o titoli di qualsiasi natura da parte di qualunque monarca, principe o Stato straniero.

Sezione 10. Nessuno Stato potrà stipulare trattati, alleanze o patti confederali; concedere Lettere di Marca; battere moneta; emettere vaglia cambiari; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diverse dalla moneta d'oro e d'argento; approvare alcun Atto legislativo di condanna a morte senza processo, leggi ex post facto o leggi che indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che concedano titoli di nobiltà. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre imposte o tributi sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo quanto sia assolutamente necessario per mettere in vigore le sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito netto di tutti i dazi e imposte istituiti da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni andrà al Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno soggette alla revisione ed al controllo del Congresso. Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare diritti di stazza, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o unioni con un altro Stato o Potenza straniera o dichiarare guerra, salvo in caso di effettiva invasione o di un pericolo così imminente da non consentire alcun ritardo.

Articolo II

Sezione 1. Del potere esecutivo sarà investito il Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli resterà in carica per un periodo di quattro anni e, insieme al Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo di tempo, sarà eletto come segue. Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato abbia titolo nel Congresso; ma nessun Senatore, Rappresentante o persona che detenga una carica fiduciaria o retribuita dagli Stati Uniti potrà esser nominato Elettore. [Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una non debbessere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le persone che hanno ricevuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte le certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà ricevuto il maggior numero di voti sarà Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del totale degli Elettori nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti dovrà immediatamente provvedere a scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto. E a tal fine il quorum sarà costituito dalle rappresentanze, composte da uno o più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per effettuare la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vicepresidente. Ma se restano due o più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vicepresidente a scrutinio segreto].* Il Congresso sceglie il periodo per la scelta degli Elettori e il giorno in cui essi dovranno votare; il qual giorno sarà il medesimo in tutti gli Stati Uniti. Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente degli Stati Uniti da almeno 14 anni. [In caso di

*La lingua tra parentesi è stata modificata tramite apposito emendamento.

rimozione del Presidente dalla carica o di suo decesso, dimissioni o incapacità ad esercitare i poteri e i doveri di detta carica, questa passerà al Vicepresidente, e il Congresso dovrà, secondo la legge, provvedere ai casi di rimozione, decesso, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vicepresidente, dichiarando quale titolare di carica di governo agirà in veste di Presidente, e tale persona agirà di conseguenza fino al cessare di tale incapacità o fino a quando non venga eletto il nuovo Presidente)*. Il Presidente percepirà per i suoi servizi, alle date stabilite, una remunerazione che non potrà essere né aumentata né diminuita durante il periodo per il quale è stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati. Prima di assumere la carica del suo ufficio, egli dovrà prestare il seguente giuramento o affermazione solenne: “Giuro (o affermo) solennemente che adempierò con fedeltà ai doveri dell'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò, proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti”.

Sezione 2. Il Presidente sarà Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli Stati Uniti, nonché della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti; egli può chiedere l'opinione scritta del principale titolare di carica di governo in ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi tema che attenga ai doveri dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e amnistia per crimini contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachment. Egli avrà il potere, dietro parere e consenso del Senato, di stipulare trattati a condizione che i due terzi dei Senatori presenti sia favorevole; e con il parere ed il consenso del Senato provvederà a nominare gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri titolari di cariche di governo degli Stati Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita per legge: il Congresso può, tuttavia, ai sensi della legge, attribuire la nomina di tali titolari di cariche di governo inferiori, come riterra opportuno, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai capi dei Ministeri. Il Presidente potrà colmare i posti che si rendessero vacanti durante la tregua del Senato, concedendo mandati provvisori che scadranno alla fine della sessione successiva.

Sezione 3. Egli provvederà a dare periodicamente al Congresso una Informativa sullo stato dell'Unione, e raccomanderà che esaminino le misure che egli giudicherà necessarie e opportune; egli potrà, in situazioni straordinarie, convocare entrambe le Camere, o una di esse, e, in caso di disaccordi tra di esse sulla data del loro aggiornamento, egli le potrà aggiornare alla data che riterrà opportuna; egli riceverà gli Ambasciatori e gli altri Rappresentanti pubblici; egli curerà che le leggi siano fedelmente applicate e commissionerà tutti i titolari di carica di governo degli Stati Uniti.

Sezione 4. Il Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche di governo civili degli Stati Uniti saranno rimossi dalle loro cariche su accusa e condanna di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.

Articolo III

Sezione 1. Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite la Corte Suprema e le Corti inferiori che di volta in volta il congresso potrà decretare e istituire. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori, conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno, per i loro servizi, a date prestabilite, una remunerazione che non potrà esser diminuita durante la loro permanenza in carica.

Sezione 2. Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause, di diritto e di Equity, fondate su questa Costituzione, sulle leggi degli Stati Uniti e sui trattati stipulati o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause che riguardano ambasciatori, altri Rappresentanti pubblici o Consoli; a tutte le cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali gli Stati Uniti siano una delle parti in causa; alle controversie tra due o più Stati; [tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato]*; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di diversi Stati, [e fra uno Stato, o i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri]*. In tutti i casi riguardanti Ambasciatori, altri Rappresentanti pubblici o Consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte suprema avrà competenza originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema avrà competenza d'appello, sia di diritto sia di fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà. Il processo per tutti i crimini, eccezion fatta per i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e tale processo sarà tenuto nello Stato dove detti crimini sarebbero stati commessi; ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel luogo o nei luoghi che il Congresso stabilirà per legge.

Sezione 3. Per tradimento contro gli Stati Uniti si intende esclusivamente l'aver mosso guerra contro di essi o l'essersi messi dalla parte dei loro nemici dando loro aiuto e conforto. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in un pubblico processo. Il Congresso avrà il potere di dichiarare la pena per tradimento, ma nessuna condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o confische che vadano oltre la vita del condannato.

Articolo IV

Sezione 1. Piena fede e credito saranno dati in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso potrà, con leggi di carattere generale, prescrivere i modi con cui tali atti, documenti e procedimenti andranno provati, e i loro effetti.

Sezione 2. I cittadini di ciascuno Stato avranno diritto, nei vari altri Stati, a tutti i privilegi e immunità dei cittadini. Un individuo accusato in qualsiasi Stato di tradimento, reato maggiore o altro crimine, che si sia sottratto alla Giustizia e che venga trovato in un altro Stato, su domanda dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere ricondotto nello Stato che ha competenza sul reato. [Nessuna persona tenuta ad un servizio o ad un determinato lavoro in uno Stato secondo le leggi di quest'ultimo, che si rifugia in un altro Stato potrà, per effetto di qualsiasi legge o regola colà vigente, essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser ricongestata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto]*.

Sezione 3. Il Congresso può ammettere Stati nuovi in questa Unione; ma nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti di questi ultimi, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del Congresso. Il Congresso avrà il potere di eliminare e elaborare tutte le necessarie norme e regole concernenti il territorio o altri beni appartenenti agli Stati Uniti; e nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.

Sezione 4. Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni stato di questa Unione una forma di governo repubblicana e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su richiesta dell'organo Legislativo o Esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato), anche da ogni violenza interna.

Articolo V

Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due terzi dei vari Stati, potrà convocare una Conferenza per proporre emendamenti, che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di questa Costituzione se ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati, o da apposite Conferenze nei tre quarti di essi, a seconda che l'una o l'altra modalità di ratifica sia proposta dal Congresso; a condizione che nessun emendamento fatto prima dell'anno 1808 possa in alcun modo influire sulla prima e sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato possa, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.

Articolo VI

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'adozione della presente Costituzione saranno validi nei confronti degli Stati Uniti, ai sensi della presente Costituzione, così come lo erano sotto la Confederazione. Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che verranno emanate in seguito alla stessa; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici ne saranno vincolati, a prescindere da qualsiasi cosa sia disposta in contrario nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato. I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi statali, e tutti i titolari di cariche amministrative e giudiziarie sia degli Stati Uniti sia dei diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze degli Stati Uniti.

Articolo VII

La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata. Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e dodicesimo dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

George Washington — Presidente, e delegato della Virginia		
New Hampshire <p>John Langdon Nicholas Gilman</p>	Pennsylvania <p>B Franklin Thomas Mifflin Robt Morris Geo. Clymer Thos. FitzSimons Jared Ingersoll James Wilson Gouv Morris</p>	Virginia <p>John Blair- James Madison Jr.</p>
Massachusetts <p>Nathaniel Gorham Rufus King</p>	Delaware <p>Geo: Read Gunning Bedford jun John Dickinson Richard Bassett Jacob: Broom</p>	North Carolina <p>Wm. Blount Richd. Dobbs Spaight Hu Williamson</p> <p>South Carolina <p>J. Rutledge Charles Cotesworth Pinckney Charles Pinckney Pierce Butler</p></p>
Connecticut <p>Wm. Saml. Johnson Roger Sherman</p>	New Jersey <p>Wil: Livingston David Brearley Wm. Paterson Jona: Dayton</p>	Georgia <p>William Few Abr Baldwin</p> <p>Testimone, William Jackson, Segretario</p>
New York <p>Alexander Hamilton</p>	Maryland <p>James McHenry Dan of St. Thos. Jenifer Danl Carroll</p>	

In **Convenzione, lunedì 17 settembre 1787**. Presenziano gli stati del New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, il Signor Hamilton da New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. Si delibera che la presente Costituzione venga presentata agli Stati Uniti, nel Congresso radunato; ed è parere di questa Convenzione che essa venga in seguito presentata ad una convenzione di Delegati, scelti in ciascuno Stato dal suo popolo, su raccomandazione del suo Legislativo, per il loro assenso e ratifica; e che ciascuna Convenzione che conferma e ratifica la stessa, dovrà darne apposita notifica agli Stati Uniti riuniti nel Congresso. Si delibera che questa è l'opinione della Convenzione, che non appena le Convenzioni dei nove Stati hanno ratificato questa Costituzione, gli Stati Uniti riuniti nel Congresso firseranno la data in cui gli Stati che l'hanno ratificata dovranno nominare gli Elettori, nonché la data in cui gli Elettori dovranno riunirsi per votare per il Presidente, oltre che alla data e al luogo per iniziare le procedure ai sensi di questa Costituzione. Che dopo detta pubblicazione, gli Elettori verranno nominati e i Senatori e i Rappresentanti eletti: che gli elettori dovranno incontrarsi la data fissata per l'elezione del Presidente e trasmettere i loro voti, certificati, firmati, sigillati ed elaborati ai sensi della Costituzione, al Segretario degli Stati Uniti nel Congresso riunito, che i Senatori e i Rappresentanti si devono assembrare alla data e nel luogo stabilito; che i senatori provvederanno a nominare il Presidente del Senato al solo scopo di ricevere, aprire e contare i voti dati al Presidente; e che dopo la scelta di quest'ultimo, il congresso, insieme al Presidente, provvederà, senza ritardo alcuno, a mettere in atto questa Costituzione.

Per ordine unanime della Convenzione

George Washington, Presidente

W. JACKSON, Segretario

EMENDAMENTI ALLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI RATIFICATI DAGLI STATI

IL “BILL OF RIGHTS”

(Nota: I primi dieci emendamenti della Costituzione, ratificati il 15 dicembre 1791, costituiscono il cosiddetto “Bill of Rights”).

Emendamento I.

Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di una qualsiasi religione o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti.

Emendamento II.

Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.

Emendamento III.

Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquarterato in una casa senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi che saranno prescritti dalla legge.

Emendamento IV.

Il diritto dei cittadini ad essere sicuri nelle loro persone, case, carte ed effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da perquisire e delle persone o cose da requisire.

Emendamento V.

Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della vita, della libertà o dei suoi beni senza un regolare procedimento legale; e la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico, senza un equo compenso.

Emendamento VI.

In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pubblico e sollecito, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; Di esser posto a confronto coi testi a suo carico; Di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.

Emendamento VII.

Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati Uniti se non secondo le regole del *common law*.

Emendamento VIII.

Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

Emendamento IX.

Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.

Emendamento X.

I poteri che la Costituzione non attribuisce agli Stati Uniti e che non proibisce agli Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.

EMENDAMENTI 11-27

Emendamento XI.

Approvato dal Congresso il 4 marzo 1794. Ratificato il 7 febbraio 1795.

(Nota: parte della Sezione 2 dell'Articolo III della Costituzione è stata modificata dall'11° Emendamento).

Il potere giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare esteso a qualsiasi processo, di diritto comune o di *Equity*, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato ovvero da cittadini o sudditi di un qualsiasi Stato straniero.

Emendamento XII.

Approvato dal Congresso il 9 dicembre 1803. Ratificato il 15 giugno 1804.

(Nota: parte della Sezione 1 dell'Articolo II della Costituzione è stata modificata dal 12° Emendamento).

Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio segreto per il Presidente e il Vicepresidente, uno dei quali almeno dovrà non essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come Vicepresidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come Presidente e di tutte le persone votate come Vicepresidente, e del numero dei voti di ciascuno, liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno sigillate alla sede del governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i plichi certificati e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto numero di voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati. E se nessuno ottiene questa maggioranza, allora tra coloro, non superiori a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista delle persone votate come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato disporrà di un voto; a tal fine il quorum sarà costituito da uno o più membri provenienti dai due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. [E se la Camera dei Rappresentanti non sceglie un Presidente, quando il diritto di scelta le viene devoluto, entro il quarto giorno del successivo mese di marzo, allora il Vicepresidente agirà come Presidente, come in caso di decesso o altro impedimento costituzionale del Presidente]*. La persona che ha il più alto numero di voti come Vicepresidente sarà Vicepresidente se tale numero è la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati, e se nessuno ottiene la maggioranza, allora fra i due numeri più alti della lista il Senato sceglierà il Vicepresidente; a tal fine il quorum sarà costituito dai due terzi del numero totale dei senatori, e la maggioranza del numero totale sarà necessaria per la scelta. Ma nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente potrà essere eletto a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.

**Sostituita dalla Sezione 3 del 20° Emendamento.*

Emendamento XIII.

Approvato dal Congresso il 31 gennaio 1865. Ratificato il 6 dicembre 1865.

(Nota: parte della Sezione 2 dell'Articolo IV della Costituzione è stata modificata dal 13° Emendamento).

Sezione 1. Né la schiavitù né la servitù non volontaria, eccetto nel caso in cui ciò costituisca punizione per un crimine per cui la parte è stata debitamente riconosciuta colpevole, potranno esistere negli Stati Uniti o in alcun luogo sotto la loro giurisdizione.

Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di far applicare questo articolo con la legislazione appropriata.

Emendamento XIV.

Approvato dal Congresso il 13 giugno 1866. Ratificato il 9 luglio 1868.

(Nota: parte della Sezione 2 dell'Articolo I della Costituzione è stata modificata dalla Sezione 2 del 14° Emendamento).

Sezione 1. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla relativa giurisdizione, sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emergerà o metterà in vigore una qualsiasi legge che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi Stato privare qualsiasi persona della propria vita, libertà o beni senza un processo nelle dovute forme di legge; né potrà negare a qualsiasi persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

Sezione 2. I rappresentanti saranno distribuiti tra i vari Stati secondo la rispettiva popolazione, contando il totale delle persone in ciascuno Stato, esclusi gli Indiani non soggetti al pagamento delle imposte. Ma quando il diritto di voto per qualsiasi elezione per la scelta degli elettori per il Presidente e il Vicepresidente degli Stati Uniti, i Rappresentanti nel Congresso, l'Esecutivo e i titolari di cariche giudiziarie di un determinato Stato, o i membri dei relativi organi legislativi, venga negato ad un qualunque abitante maschio di tale Stato [che abbia almeno ventun anni di età],* e sia cittadino degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccezion fatta per casi di partecipazione a ribellione o altri crimini, la rappresentanza sarà ridotta nella proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è in rapporto con il totale dei cittadini maschi di almeno ventun anni di età in tale Stato.

Sezione 3. Non possono essere Senatori o Rappresentanti nel Congresso, elettori del Presidente o del Vicepresidente, e non possono rivestire cariche civili o militari, negli Stati Uniti o in qualsiasi Stato, coloro che, dopo aver prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti in quanto membri del Congresso o come titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti o come membri del Legislativo di uno Stato o come titolari di cariche amministrative o giudiziarie in uno Stato, abbiano preso parte ad una insurrezione o ribellione contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può, col voto dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione.

Sezione 4. Non potrà essere posta in questione la validità del debito pubblico degli Stati Uniti, autorizzato secondo la legge, compresi i debiti contratti per il pagamento di pensioni o premi per servizi resi nel sopprimere insurrezioni o ribellioni. Ma né gli Stati Uniti né i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o obbligazioni contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, o qualsiasi indennità per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma tutti i debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo saranno ritenuti illegali e nulli.

Sezione 5. Il Congresso avrà il potere di far entrare in vigore, con la legislazione appropriata, le disposizioni di questo articolo.

** Modificato dalla Sezione 1 del 26° Emendamento.*

Emendamento XV.

Approvato dal Congresso il 26 febbraio 1869. Ratificato il 3 febbraio 1870.

Sezione 1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù.

Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di far valere questo articolo tramite la legislazione appropriata.

Emendamento XVI.

Approvato dal Congresso il 2 luglio 1909. Ratificato il 3 febbraio 1913.

(Nota: la Sezione 9 dell'Articolo I della Costituzione è stata modificata dal 16° Emendamento).

Il Congresso avrà il potere di imporre e di riscuotere le imposte sui redditi, da qualsiasi fonte essi derivino, senza ripartizioni tra i vari Stati e senza riguardo a censimenti o al numero della popolazione.

Emendamento XVII.

Approvato dal Congresso il 13 maggio 1912. Ratificato l'8 aprile 1913.

(Nota: la Sezione 3 dell'Articolo I della Costituzione è stata modificata dal 17° Emendamento).

Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti in carica per 6 anni dal popolo di detto stato; ogni Senatore avrà un voto. Gli elettori in ciascuno Stato dovranno avere i requisiti necessari per essere elettori del ramo più numeroso del Legislativo dello Stato. In caso di seggi vacanti nella rappresentanza di qualsiasi Stato nel Senato, l'autorità esecutiva di tale Stato dovrà indire le elezioni per la relativa copertura. L'organo Legislativo dello Stato può autorizzare l'organo Esecutivo a nominare dei sostituti temporanei che resteranno in carica finché il popolo non abbia colmato i seggi vacanti mediante le elezioni indette secondo le disposizioni dell'organo Legislativo. Questo emendamento non potrà essere interpretato in modo da influire sull'elezione o sulla durata in carica di qualsiasi Senatore eletto prima che esso divenga parte valida della Costituzione.

Emendamento XVIII.

Approvato dal Congresso il 18 dicembre 1917. Ratificato il 16 gennaio 1919. Abrogato dal 21° Emendamento il 5 dicembre 1933. **Sezione 1.** Dopo un anno dalla ratifica del presente articolo, la produzione, la vendita o il trasporto di liquori alcolici all'interno degli, la loro importazione negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti e dai territori soggetti alla loro giurisdizione, saranno, con il presente, proibiti.

Sezione 2. Il Congresso e i vari Stati avranno poteri concorrenti di far valere il presente articolo mediante la legislazione appropriata.

Sezione 3. Il presente articolo resterà inoperante finché non verrà ratificato come emendamento alla Costituzione dagli organi Legislativi dei vari Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della sua presentazione agli Stati da parte del Congresso.

Emendamento XIX.

Approvato dal Congresso il 4 giugno 1919. Ratificato il 18 agosto 1920.

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del sesso. Il Congresso avrà il potere di far valere il presente articolo mediante la legislazione appropriata.

Emendamento XX.

Approvato dal Congresso il 2 marzo 1932. Ratificato il 23 gennaio 1933.

(Nota: la Sezione 4 dell'Articolo I della Costituzione è stata modificata dalla Sezione 2 del presente Emendamento. Inoltre, parte del 12° Emendamento è stata sostituita dalla Sezione 3).

Sezione 1. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei Rappresentanti termineranno a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali mandati avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i mandati dei loro successori avranno inizio in quel momento.

Sezione 2. Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno. Tali riunioni inizieranno a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che non si stabilisca, per legge, un giorno diverso.

Sezione 3. Se il Presidente eletto decede prima della data fissata per l'inizio del suo mandato, il Vicepresidente eletto sale alla carica di Presidente. Se il Presidente non è stato eletto prima della data fissata per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non ha i requisiti richiesti, il Vicepresidente eletto agirà da Presidente finché un Presidente non venga qualificato; e il Congresso potrà con legge provvedere per i casi in cui né il Presidente eletto né il Vice Presidente eletto non abbiano i requisiti richiesti, specificando chi, in tal caso, dovrà agire da Presidente, o il modo con cui occorrerà selezionare chi agirà come tale, e questa persona opererà in tale veste finché il Presidente o il Vicepresidente non rispondano ai requisiti essenziali.

Sezione 4. Il Congresso può, per legge, prevedere l'eventualità di decesso di una qualunque delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può scegliere il Presidente, nei casi in cui il diritto di scelta venga ad essa devoluto, l'eventualità di decesso di una qualunque delle persone tra le quali il Senato può scegliere il Vicepresidente, nei casi in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.

Sezione 5. Le Sezioni 1 e 2 entrano in vigore il 15 ottobre dopo la ratifica del presente articolo.

Sezione 6. Il presente articolo sarà inoperante fino al momento in cui non venga ratificato come emendamento alla Costituzione dagli organi legislativi dei tre quarti dei vari Stati entro sette anni dalla data in cui viene sottoposto loro.

Emendamento XXI.

Approvato dal Congresso il 20 febbraio 1933. Ratificato il 5 dicembre 1933.

Sezione 1. Con il presente si abroga il diciottesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.

Sezione 2. E' proibito il trasporto o l'importazione in qualsiasi Stato, Territorio o possedimento degli Stati Uniti di liquori alcolici, per la distribuzione o il consumo all'interno degli stessi, in violazione delle leggi in materia.

Sezione 3. Questo articolo sarà inoperante finché non venga ratificato come emendamento alla Costituzione da parte di Convenzioni tenute nei vari Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della relativa sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.

Emendamento XXII.

Approvato dal Congresso il 21 marzo 1947. Ratificato il 27 febbraio 1951.

Sezione 1. Nessuno può essere eletto alla carica di Presidente più di due volte, e coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente, o abbiano agito in veste di Presidente, per più di due anni di un mandato per il quale un'altra persona era stata eletta Presidente, potranno essere eletti alla carica di Presidente più di una volta. Ma il presente articolo non si applicherà a coloro che rivestivano la carica di Presidente quando il presente articolo è stato proposto dal Congresso; il presente articolo non impedirà a chiunque abbia rivestito la carica di Presidente o abbia agito in veste di Presidente nel corso del mandato, durante il quale questo articolo diventa operativo, di rivestire la carica di Presidente o di agire come Presidente nella parte restante di tale mandato.

Sezione 2. Il presente articolo sarà inoperante finché non venga ratificato come emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti degli Stati entro sette anni dalla data in cui il Congresso lo sottopone agli Stati.

Emendamento XXIII.

Approvato dal Congresso il 16 giugno 1960. Ratificato il 29 marzo 1961.

Sezione 1. Il Distretto che costituisce la sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, nel modo che il Congresso stabilirà: un numero di elettori per il Presidente e il Vicepresidente, eguale al numero totale dei Senatori e dei Rappresentanti nel Congresso, a cui il Distretto avrebbe diritto se fosse uno Stato, ma in nessun caso superiore a quello dello Stato meno popolato; essi saranno aggiuntivi a quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai fini dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente, elettori nominati da uno Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno agli stessi doveri previsti dal dodicesimo emendamento.

Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di far valere il presente articolo mediante la legislazione appropriata.

Emendamento XXIV.

Approvato dal Congresso il 27 agosto 1962. Ratificato il 23 gennaio 1964.

Sezione 1. Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in qualsiasi primaria o altra elezione per il Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori del Presidente o del Vicepresidente, o per i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del mancato pagamento di una qualsiasi tassa elettorale o di altra tassa.

Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di far valere il presente articolo mediante la legislazione appropriata.

Emendamento XXV.

Approvato dal Congresso il 6 luglio 1965. Ratificato il 10 febbraio 1967.

(Nota: la Sezione 1 dell'Articolo II della Costituzione è stata modificata dal 25° Emendamento).

Sezione 1. In caso di rimozione del Presidente dalla carica o di suo decesso o dimissioni, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente.

Sezione 2. Quando la carica di Vice Presidente è vacante, il Presidente provvede a nominare un Vicepresidente che assume l'incarico in seguito a conferma mediante voto a maggioranza in entrambe le Camere del Congresso.

Sezione 3. Ogni qualvolta il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti la sua dichiarazione scritta in cui dichiara di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri della sua carica, e fino a quando egli non trasmetta loro la dichiarazione scritta che attesti al contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati dal Vicepresidente quale Presidente facente funzioni.

Sezione 4. Ogni qualvolta il Vicepresidente e la maggioranza dei principali titolari di cariche in ciascuno dei dipartimenti dell'esecutivo, o di un altro organo che il Congresso possa indicare per legge, trasmettano al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che non vi è alcuna inabilitazione, egli riassumerà i poteri e i doveri della sua carica, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza dei principali titolari di cariche del dipartimento dell'esecutivo o di un altro organo che il Congresso possa indicare per legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri della sua carica. In base a ciò il Congresso deciderà la questione, riunendosi entro quarantotto ore a questo fine se non è già in sessione. Se il Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta da ultimo o, se non è in sessione, entro ventuno giorni da quando viene convocato in riunione, determina coi due terzi dei voti di entrambe le Camere che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri della sua carica, il Vicepresidente continuerà ad esercitare gli stessi come Presidente facente funzioni; in caso contrario il Presidente riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio.

Emendamento XXVI.

Approvato dal Congresso il 23 marzo 1971. Ratificato il 1 luglio 1971.

(Nota: la Sezione 2 dell'Emendamento 14 della Costituzione è stata modificata dalla Sezione 1 del 26° Emendamento).

Sezione 1. Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti che abbiano compiuto i diciotto anni di età non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione dell'età.

Sezione 2. Il Congresso avrà il potere di far valere il presente articolo tramite la legislazione appropriata.

Emendamento XXVII.

Proposto inizialmente il 25 settembre 1789. Ratificato il 7 maggio 1992.

Eventuali leggi che modifichino la remunerazione per i servizi dei Senatori e dei Rappresentanti non possono entrare in vigore fino a quando non sia intervenuta una elezione dei Rappresentanti.

NATIONAL CONSTITUTION CENTER

The Constitution of the United States

L'NCC è un'organizzazione autonoma, non di parte e a scopo non di lucro, fondata nel 1988 ai sensi della legge Constitution Heritage Act. La missione del centro è quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione della Costituzione, della sua storia e della sua rilevanza nella vita quotidiana della popolazione.

La traduzione è stata sovvenzionata dalla The Ford Foundation.